

Legislazione e Prassi - Prassi - Note e Comunicati

In GU il regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani

Pubblicato il 23 febbraio 2026

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026

Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani». (26A00894)

(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2026)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 18 febbraio 2026

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'art. 9, che disciplina le funzioni della Conferenza unificata;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza ed è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;

al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria

tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato altresì che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;

Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:

l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni delle province autonome;

l'art. 1, comma 594, il quale prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;

Visto l'atto rep. n. 139/CU, con il quale la Conferenza unificata, nella seduta del 2 ottobre 2025, ha designato i sei esperti di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2025;

Vista la nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato al Ministro per gli

affari regionali e le autonomie l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della relativa proposta per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane;

Vista la nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21834, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata;

Vista la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto e la relativa documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 dicembre 2025;

Vista la comunicazione del 16 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21900, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, in vista della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, le proposte emendative avanzate dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della medesima Conferenza;

Vista la nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Considerati gli esiti della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, nel corso della quale:

il rappresentante del coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preannunciato l'invio di un documento, recante integrazioni di carattere formale alle proposte emendative precedentemente trasmesse con la citata comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 dicembre 2025;

il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha preso atto di quanto rappresentato dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna, precisando che le proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento;

il rappresentante dell'ANCI ha chiesto chiarimenti in merito all'art. 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131;

Rilevato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza unificata, è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, per ulteriori approfondimenti;

Preso atto del dibattito svoltosi, nel corso delle sedute del 29 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 della Conferenza unificata, sullo schema di decreto in oggetto, non iscritto all'ordine del giorno delle medesime sedute;

Vista la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso:

la nuova proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2 dello schema di decreto in esame, rappresentando che tale proposta tiene conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata, unitamente all'elenco dei comuni montani, conseguente alla classificazione di cui ai criteri indicati nella nuova proposta, secondo i dati forniti dall'ISTAT;

lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a seguito delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l'iscrizione dello schema di decreto in oggetto, nonché del predetto accordo, all'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata;

Vista la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Vista la nota prot. MEF-RGS prot. n. 25551 del 5 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame;

Considerato che, nella seduta del 5 febbraio 2026, è stata sancita la mancata intesa da parte della Conferenza unificata (rep. atti n. 14/CU del 5 febbraio 2026) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani»;

Preso atto che, come riportato dalla stessa Conferenza unificata nel citato atto di mancata intesa:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;

l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa;

il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze non ha formulato osservazioni;

Considerato che, nella medesima seduta del 5 febbraio 2026, la Conferenza unificata

ha altresì sancito un accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI (rep. atti n. 15/CU del 5 febbraio 2026), ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani;

Tenuto conto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative utili alla composizione, mediante riunioni tecniche e incontri dedicati di approfondimento del provvedimento, al fine di pervenire all'intesa in sede di Conferenza unificata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata;

Atteso che, nel corso della seduta della Conferenza unificata del 5 febbraio 2026, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno comunque concordato all'unanimità sulla non decorrenza dei termini previsti dal predetto decreto legislativo n. 281 del 1997;

Rilevato che il decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani e la contestuale definizione dell'elenco dei comuni montani rappresenta presupposto indispensabile per la compiuta attuazione della legge n. 131 del 2025 e per la ripartizione della quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinata agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

Vista la nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 5 dicembre 2025 prot. n. 3578-P-05/12/2025 con la quale si invitavano tutti i Ministri interessati a dare il proprio assenso per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli

Allegato

Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'art. 17, comma 3;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;

al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che il medesimo art. 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;

Considerato altresì che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;

Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito

dell'elenco dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;

Visto l'art. 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani.

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare:

l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;

l'art. 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;

Considerato che il medesimo art. 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione, definire le modalità di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'art. 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'art. 2, comma 1, dispone incentivi per la natalità nei comuni montani;

Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2 ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025;

Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono zone montane;

Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla citata istruttoria tecnica;

Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di tenere conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata;

Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle istanze rappresentate;

Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;

Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimità, hanno ritenuto che il Governo possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997;

Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

Art. 2.

Criteri per la classificazione dei comuni montani

1. Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:

a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;

e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.

2. Sono altresì classificati come montani:

a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purchè l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

Art. 3.

Elenco dei comuni montani

1. I comuni che soddisfano i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento sono elencati nell'allegato al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

2. Ai casi di fusione o scissione di comuni classificati come montani si applica l'art. 2, comma 1, quinto e sesto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

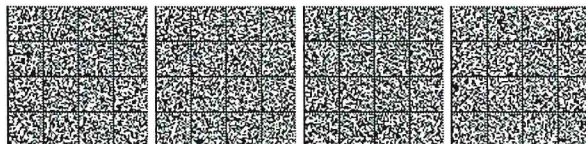
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per visualizzare la Delibera, il Regolamento e i relativi allegati consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente link.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/20/26A00894/sg

ALLEGATO - Nuovo Elenco dei Comuni Montani

Scarica l'elenco

3534	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Etroubles
3535	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Fénis
3536	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Fontainemore
3537	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gaby
3538	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gignod
3539	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressan
3540	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressoney-La-Trinité
3541	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressoney-Saint-Jean
3542	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Hône
3543	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Introd
3544	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Issime
3545	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Issogne
3546	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Jovençon
3547	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Magdeleine
3548	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Salle
3549	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Thuile
3550	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Lillianes
3551	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Montjovet
3552	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Morgex
3553	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Nus
3554	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Ollomont
3555	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Oyace
3556	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Perloz
3557	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pollein
3558	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pontboset
3559	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pontey
3560	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pont-Saint-Martin
3561	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pré-Saint-Didier
3562	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Quart
3563	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Rhêmes-Notre-Dame
3564	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Rhêmes-Saint-Georges
3565	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Roisin
3566	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Christophe
3567	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Denis
3568	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Marcel
3569	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Nicolas
3570	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Oyen
3571	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Pierre
3572	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Rhémy-en-Bosses
3573	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Vincent
3574	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Sarre
3575	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Torgnon
3576	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valgrisenche
3577	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valpelline
3578	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valsavarenche
3579	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valtournenche
3580	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Verrayes
3581	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Verrès
3582	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Villeneuve
3583	Veneto	Belluno	BL	Agordo
3584	Veneto	Belluno	BL	Alleghe
3585	Veneto	Belluno	BL	Alpago
3586	Veneto	Belluno	BL	Arsiè
3587	Veneto	Belluno	BL	Auronzo di Cadore
3588	Veneto	Belluno	BL	Belluno
3589	Veneto	Belluno	BL	Borca di Cadore
3590	Veneto	Belluno	BL	Borgo Valbelluna
3591	Veneto	Belluno	BL	Calalzo di Cadore
3592	Veneto	Belluno	BL	Canale d'Agordo
3593	Veneto	Belluno	BL	Cencenighe Agordino
3594	Veneto	Belluno	BL	Cesiomaggiore
3595	Veneto	Belluno	BL	Chies d'Alpago
3596	Veneto	Belluno	BL	Cibiana di Cadore
3597	Veneto	Belluno	BL	Colle Santa Lucia
3598	Veneto	Belluno	BL	Comelico Superiore
3599	Veneto	Belluno	BL	Cortina d'Ampezzo
3600	Veneto	Belluno	BL	Danta di Cadore
3601	Veneto	Belluno	BL	Domegge di Cadore



3602	Veneto	Belluno	BL	Falcade
3603	Veneto	Belluno	BL	Feltre
3604	Veneto	Belluno	BL	Fonzaso
3605	Veneto	Belluno	BL	Gosaldo
3606	Veneto	Belluno	BL	La Valle Agordina
3607	Veneto	Belluno	BL	Lamon
3608	Veneto	Belluno	BL	Limana
3609	Veneto	Belluno	BL	Livinallongo del Col di Lana
3610	Veneto	Belluno	BL	Longarone
3611	Veneto	Belluno	BL	Lorenzago di Cadore
3612	Veneto	Belluno	BL	Lozzo di Cadore
3613	Veneto	Belluno	BL	Ospitale di Cadore
3614	Veneto	Belluno	BL	Pedavena
3615	Veneto	Belluno	BL	Perarolo di Cadore
3616	Veneto	Belluno	BL	Pieve di Cadore
3617	Veneto	Belluno	BL	Ponte nelle Alpi
3618	Veneto	Belluno	BL	Rivamonte Agordino
3619	Veneto	Belluno	BL	Rocca Pietore
3620	Veneto	Belluno	BL	San Gregorio nelle Alpi
3621	Veneto	Belluno	BL	San Nicolò di Comelico
3622	Veneto	Belluno	BL	San Pietro di Cadore
3623	Veneto	Belluno	BL	San Tomaso Agordino
3624	Veneto	Belluno	BL	San Vito di Cadore
3625	Veneto	Belluno	BL	Santa Giustina
3626	Veneto	Belluno	BL	Santo Stefano di Cadore
3627	Veneto	Belluno	BL	Sedico
3628	Veneto	Belluno	BL	Selva di Cadore
3629	Veneto	Belluno	BL	Seren del Grappa
3630	Veneto	Belluno	BL	Setteville
3631	Veneto	Belluno	BL	Sospirolo
3632	Veneto	Belluno	BL	Soverzene
3633	Veneto	Belluno	BL	Sovramonte
3634	Veneto	Belluno	BL	Taibon Agordino
3635	Veneto	Belluno	BL	Tambre
3636	Veneto	Belluno	BL	Val di Zoldo
3637	Veneto	Belluno	BL	Vallada Agordina
3638	Veneto	Belluno	BL	Valle di Cadore
3639	Veneto	Belluno	BL	Vigo di Cadore
3640	Veneto	Belluno	BL	Vodo Cadore
3641	Veneto	Belluno	BL	Voltago Agordino
3642	Veneto	Belluno	BL	Zoppè di Cadore
3643	Veneto	Treviso	TV	Borso del Grappa
3644	Veneto	Treviso	TV	Cavaso del Tomba
3645	Veneto	Treviso	TV	Cison di Valmarino
3646	Veneto	Treviso	TV	Follina
3647	Veneto	Treviso	TV	Fregona
3648	Veneto	Treviso	TV	Miane
3649	Veneto	Treviso	TV	Pieve del Grappa
3650	Veneto	Treviso	TV	Possagno
3651	Veneto	Treviso	TV	Revine Lago
3652	Veneto	Treviso	TV	Sarmede
3653	Veneto	Treviso	TV	Segusino
3654	Veneto	Treviso	TV	Valdobbiadene
3655	Veneto	Treviso	TV	Vittorio Veneto
3656	Veneto	Verona	VR	Badia Calavena
3657	Veneto	Verona	VR	Bosco Chiesanuova
3658	Veneto	Verona	VR	Brentino Belluno
3659	Veneto	Verona	VR	Brenzono sul Garda
3660	Veneto	Verona	VR	Caprino Veronese
3661	Veneto	Verona	VR	Cerro Veronese
3662	Veneto	Verona	VR	Dolcè
3663	Veneto	Verona	VR	Erbezzo
3664	Veneto	Verona	VR	Ferrara di Monte Baldo
3665	Veneto	Verona	VR	Fumane
3666	Veneto	Verona	VR	Grezzana
3667	Veneto	Verona	VR	Malcesine
3668	Veneto	Verona	VR	Marano di Valpolicella
3669	Veneto	Verona	VR	Negrar di Valpolicella



3670	Veneto	Verona	VR	Roverè Veronese
3671	Veneto	Verona	VR	San Giovanni Ilarione
3672	Veneto	Verona	VR	San Mauro di Saline
3673	Veneto	Verona	VR	San Zeno di Montagna
3674	Veneto	Verona	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
3675	Veneto	Verona	VR	Selva di Progno
3676	Veneto	Verona	VR	Tregnago
3677	Veneto	Verona	VR	Velo Veronese
3678	Veneto	Verona	VR	Vestenanova
3679	Veneto	Vicenza	VI	Altissimo
3680	Veneto	Vicenza	VI	Arsiero
3681	Veneto	Vicenza	VI	Asiago
3682	Veneto	Vicenza	VI	Bassano del Grappa
3683	Veneto	Vicenza	VI	Brogliano
3684	Veneto	Vicenza	VI	Caltrano
3685	Veneto	Vicenza	VI	Calvene
3686	Veneto	Vicenza	VI	Cogollo del Cengio
3687	Veneto	Vicenza	VI	Crespadoro
3688	Veneto	Vicenza	VI	Enego
3689	Veneto	Vicenza	VI	Foza
3690	Veneto	Vicenza	VI	Gallio
3691	Veneto	Vicenza	VI	Laghi
3692	Veneto	Vicenza	VI	Lastebasse
3693	Veneto	Vicenza	VI	Lugo di Vicenza
3694	Veneto	Vicenza	VI	Lusiana Conco
3695	Veneto	Vicenza	VI	Monte di Malo
3696	Veneto	Vicenza	VI	Nogarole Vicentino
3697	Veneto	Vicenza	VI	Pedemonte
3698	Veneto	Vicenza	VI	Piovene Rocchette
3699	Veneto	Vicenza	VI	Posina
3700	Veneto	Vicenza	VI	Pove del Grappa
3701	Veneto	Vicenza	VI	Recoaro Terme
3702	Veneto	Vicenza	VI	Roana
3703	Veneto	Vicenza	VI	Rotzo
3704	Veneto	Vicenza	VI	Salcedo
3705	Veneto	Vicenza	VI	San Pietro Mussolino
3706	Veneto	Vicenza	VI	Santorso
3707	Veneto	Vicenza	VI	Schio
3708	Veneto	Vicenza	VI	Solagna
3709	Veneto	Vicenza	VI	Tonezza del Cimone
3710	Veneto	Vicenza	VI	Torrebelvicino
3711	Veneto	Vicenza	VI	Valbrenta
3712	Veneto	Vicenza	VI	Valdagno
3713	Veneto	Vicenza	VI	Valdastico
3714	Veneto	Vicenza	VI	Valli del Pasubio
3715	Veneto	Vicenza	VI	Velo d'Astico

26A00894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei

prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

